



Comune di Bagno a Ripoli

**PROCEDURA APERTA ex art 71 dlgs36/23 con inversione procedimentale art. 107 dlgs 36/23-
MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DELLA FRAZIONE DI ANTELLA MEDIANTE OPERE DI
LAMINAZIONE NELLE PERTINENZE AUTOSTRADALI (PROG.700)**

DISCIPLINARE DI GARA

Indice generale

PREMESSE.....	3
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	4
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE.....	4
1.2 DOTAZIONI TECNICHE.....	5
1.3 IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO.....	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	6
2.1 La documentazione di gara comprende:.....	6
2.2. Chiarimenti.....	7
2.3 Comunicazioni.....	7
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	8
3.1 DURATA DELL'APPALTO.....	11
3.2 RINEGOZIAZIONE (cfr. art. 9, D.Lgs. 36/2023).....	11
3.3 revisione dei prezzi.....	11
3.4 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO.....	12
3.5 PREMIO DI ACCELERAZIONE.....	12
3.6 FORMA DEL CONTRATTO.....	12
3.7 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	12
4 .SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	12
5. REQUISITI GENERALI.....	15
6 . REQUISITI DI ORDINE SPECIALE.....	17
6.1 Requisiti di idoneità professionale.....	17
6.2 Requisiti di CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA.....	17
Cooptazione.....	18
6.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	18
6.4 Indicazioni SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI.....	19
7. AVVALIMENTO.....	19
8. SUBAPPALTO.....	20
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	21
10.GARANZIA PROVVISORIA.....	22
11. SOPRALLUOGO.....	23
12 .PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	23
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	24
14 . SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	25
15.DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	25
A.1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....	26
A.1.bis - ATTO DI COSTITUZIONE di RTI/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI/GEIE.....	28
A.2 - DGUE (DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO).....	29
A.2.bis DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE.....	30
A.3 – DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	31
A.4 – DOCUMENTAZIONE IN CASO DI CONSORZI ART. 65 COMMA 2, LETTERE b),c), d) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, i consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili già costituiti) che non eseguono in proprio le prestazioni.....	31
A.5 – DOCUMENTI IN CASO DI CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE.....	32
a.6 LA GARANZIA provvisoria.....	34

A.7 - il DOCUMENTO attestante l'avvenuto pagamento a favore dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) del contributo pari a:.....	34
A.8 - IMPOSTA DI BOLLO.....	35
A.9 - DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE E DOCUMENTI A CORREDO.....	35
A.10 - DICHIARAZIONE ULTERIORE OBBLIGATORIA LA COMPILAZIONE PER I SOGGETTI ASSOCIATI (Consorti/raggruppamenti).....	35
A.11 - DICHIARAZIONE PER ACCESSO AGLI ATTI.....	37
16. OFFERTA TECNICA – Non prevista.....	37
17. CONTENUTO OFFERTA BUSTA ECONOMICA.....	37
18 . CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	39
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA - INVERSIONE PROCEDIMENTALE - ESCLUSIONE AUTOMATICA OFFERTE ANOMALE.....	39
20. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	40
21. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	42
22. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	42
23. ACCESSO AGLI ATTI.....	43
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	43
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	43

PREMESSE

Con Deliberazione di Giunta n. 130/2025 è stata approvata la documentazione tecnica a base dell'appalto avente ad oggetto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati al presente disciplinare tra la documentazione di gara dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Con deliberazione di Giunta n. 6 del 29/01/2026 si è provveduto ad approvare le integrazioni della documentazione tecnica del progetto inserendo tra gli allegati al progetto sottoposti all'attenzione dell'organo politico competente a esprimersi, il piano particellare di esproprio dell'opera, oggetto tuttavia di verifica e validazione come da verbale del 17/12/2025 .

Con determinazione n. 81/2026, avente valore di determina a contrarre, il Rup Ing. Sheila Cipriani ha stabilito di procedere all'affidamento dell'appalto in oggetto con individuazione del contraente mediante procedura aperta ex art. 13, c. 6, art. 71 e art 3, lettera f) Allegato I.1, decreto legislativo n. 36 del 31.03.2023 (Codice Contratti).

Con determinazione n. 126 del 30/01/2026 si procedeva all'approvazione degli allegati tecnici corretti integrando e modificando la precedente determinazione a contrarre n. 81/2026 con la documentazione tecnica approvata;

Trattandosi di contratto di appalto di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, che non presenta un interesse transfrontaliero certo, il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 50 comma 4 e 108 del Codice, è il prezzo più basso con applicazione del meccanismo di esclusione automatica di cui all'art. 54 del Codice (metodo di calcolo A - Allegato II.2) e dell'inversione procedimentale di cui all'art. 107, comma 3 del Codice medesimo che consente, con il criterio del prezzo più basso, di aprire le offerte economiche, prima della verifica della idoneità degli offerenti. .

Con determinazione n. 128 del 30/01/2026 è stato approvato il disciplinare di gara, nonché la relativa modulistica.

Il presente disciplinare contiene le norme integrative al bando stesso con particolare riferimento alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione

dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo dell'offerta, nonché alle ulteriori informazioni relative alla procedura di aggiudicazione.

La durata del procedimento è prevista pari a 5 mesi dalla pubblicazione del bando (cfr. art. 17, co. 3, primo periodo e Allegato I.3, punto 2, D.Lgs. 36/2023).

Il Responsabile unico del progetto: Ing. Sheila Cipriani

Il Responsabile della Fase di Affidamento: Dr.ssa Beatrice Vasarri

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La disciplina per l'utilizzo della piattaforma telematica di approvvigionamento digitale è contenuta nel D.Lgs. n. 36/2023 all'articolo 25, che prevede che *“Le piattaforme di approvvigionamento digitale sono costituite dall'insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o più attività di cui all'articolo 21, comma 1, e per assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici. A tal fine, le piattaforme di approvvigionamento digitale interagiscono con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23 nonché con i servizi della piattaforma digitale nazionale di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”*.

La Delibera ANAC n. 582 del 13/12/2023 prevede che, a far data dal 01/01/2024, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzino piattaforme di approvvigionamento digitale certificate ed interoperabili con la Banca Dati Nazionale per i Contratti Pubblici (BDNCP).

Il sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) ha terminato il processo di certificazione del sistema Start delineato dalle Regole tecniche e dallo Schema operativo di Agid ed è pertanto iscritto nel Registro delle Piattaforme Digitali Certificate presso ANAC, ai sensi dell'art. 26 comma 3 del Codice.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare ed alla documentazione di gara.

Ai sensi dell'art. 25 comma 2 del Codice, in caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso. La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana Giunta Regionale Start GR. In ogni caso è indispensabile:

- a) la previa registrazione al Sistema con le modalità successivamente indicate
- b) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale

tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione Software di verifica. La Stazione appaltante utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.

I documenti informatici trasmessi attraverso il sistema dovranno essere preferibilmente nei seguenti formati, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel tempo:

-PDF /A RTF per i documenti di testo o tabellari;

-PDF /A JPG per le immagini.

La Stazione appaltante non assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli suggeriti

1.3 IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO

Le imprese interessate a partecipare alle procedure di gara devono essere registrate all'Anagrafe degli operatori economici, istituita presso ANAC, ai sensi dell'art. 31 del Codice.

I dati relativi all'impresa, nonché i dati relativi alle persone fisiche e giuridiche titolari di incarichi rilevanti ai fini del Codice dei Contratti, contenuti nella banca dati dell'Anagrafe degli operatori economici, si considerano aventi valore certificato.

La Piattaforma telematica START, essendo certificata ai sensi dell'art. 25 del Codice, acquisisce i dati degli operatori economici direttamente dall'Anagrafe di cui sopra e li utilizza per la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 31, c. 4 del Codice dei Contratti.

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma START della Regione Toscana. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara. Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate al Call Center del gestore del Sistema Telematico tramite il n. +39 02 8148 0761 da lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle ore 18:30 o inviando un'e-mail al seguente indirizzo start.oe@accenture.com.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 LA DOCUMENTAZIONE DI GARA COMPRENDE:

La documentazione di gara comprende:

- Disciplinare di gara;
- Capitolato Speciale di Appalto;
- Schema di contratto;
- Modello dichiarazioni integrative aggiornata al nuovo codice(Modello 1)
- - Modello imposta di bollo; (Modello 2)
- Modello Dettaglio economico (Modello 3)
- Modello dichiarazione accesso agli atti amministrativi (Modello 4)
- Modello accettazione protocollo di intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale (Modello 5)

Protocollo legalità siglato il 10/10/2019 con La Prefettura di Firenze;
Codice di comportamento del Comune
Protocollo stazione appaltante /sindacati

Ai sensi dell'art. 28 del Codice, le informazioni inerenti la presente procedura di gara sono trasmesse alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), tramite la stessa piattaforma START.

Nella sezione "Amministrazione Trasparente" del Comune è pubblicato un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita dell'appalto di cui trattasi, contenuti nella predetta BDNCP.

Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante **esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana** accessibile all'indirizzo internet <https://start.toscana.it>. Non è consentito l'invio dell'offerta con altre modalità.

2.2. CHIARIMENTI

Ai sensi dell'art. 29 del Codice, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni, previsti dal Codice, sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal Codice dell'amministrazione digitale D.Lgs. n. 82/2005, tramite le piattaforme dell'eco sistema digitale e, quando non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale.

Le eventuali richieste di CHIARIMENTI relative alla procedura di gara, esclusivamente in lingua italiana, dovranno essere formulate attraverso l'apposita sezione "chiarimenti", nell'area riservata alla presente gara. Attraverso lo stesso mezzo l'Amministrazione provvederà a fornire le risposte.

Le suddette richieste potranno essere formulate fino al giorno 09.02.2026, tramite il portale telematico, nell'area riservata alla presente gara

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico, entro il 16.02.2026, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte, nell'area dedicata alla procedura di gara del portale telematico. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Le informazioni inerenti alle modalità di registrazione al Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana possono essere rivolte al Servizio di supporto della Piattaforma al n. +39 02 8148 0761 o all'indirizzo di posta elettronica start.oe@accenture.com.

Si evidenzia che nella definizione di "richiesta chiarimento" non potranno in alcun modo rientrare eventuali richieste di disponibilità all'inserimento di clausole e/o modifica o sostituzione di clausole presenti nei capitolati. Pertanto, tali tipologie di quesiti non verranno riscontrati dalla stazione appaltante.

2.3 COMUNICAZIONI

In conformità all'art. 29 del Codice, le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma START e sono accessibili nella sezione dedicata alla procedura di gara, sezione "Comunicazioni" / "Comunicati". È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni ai concorrenti, ai sensi dell'art. 90 del Codice e per soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, verranno effettuate tramite la piattaforma START dalla PEC start@postacert.toscana.it e si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente al momento della registrazione alla Piattaforma.

Eventuali comunicazioni della Stazione appaltante di interesse generale, inerenti alla documentazione di gara o relative ai chiarimenti, vengono pubblicate sulla piattaforma START nell'area riservata alla gara.

Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione; in assenza di tale comunicazione, oppure nel caso di comunicazione di indirizzi errati la stazione appaltante non è responsabile per il

tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

L'operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area "Comunicazioni" e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate.

Attenzione: **Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare i messaggi di posta elettronica ordinaria e la casella start@postacert.toscana.it per inviare le comunicazioni ex art 90 ed art 101 del Codice via PEC.** I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la Stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Attenzione: La piattaforma telematica START, nella versione certificata ai sensi della normativa relativa alla digitalizzazione del ciclo di vita degli appalti pubblici del Codice, è di recente implementazione, pertanto è possibile che alcune indicazioni contenute nel presente disciplinare, soprattutto in riferimento alle modalità di compilazione documentale, non siano perfettamente allineate alla configurazione del portale telematico.

La stazione appaltante provvederà, ove necessario, ad aggiornare le indicazioni fornite nel disciplinare, pubblicando appositi comunicati in piattaforma.

Gli operatori economici sono invitati a consultare regolarmente la sezione dedicata ai comunicati della stazione appaltante nonché a formulare richieste di chiarimento, mediante la sezione del portale dedicata alle comunicazioni, qualora ravvisino incongruenze tra le indicazioni operative di gara e le effettive funzionalità della piattaforma.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Oggetto della presente procedura è l'affidamento dei lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi, anche ai sensi dell'articolo 1374 del Codice civile.

I lavori oggetto dell'appalto dovranno essere eseguiti in conformità ai disegni di progetto ed a quanto descritto in maniera dettagliata negli articoli successivi. Le opere come sopra indicate sono tutte quelle definite dal progetto a base d'appalto.

L'assunzione dell'appalto di cui all'allegato Capitolato al presente disciplinare implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma

altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, la possibilità di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti e in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera anche in relazione ai prezzi da lui offerti.

La stazione appaltante non ha suddiviso l'appalto in lotti funzionali.

I tempi per l'esecuzione delle opere sono 90 giorni, come da art. 21 del CSA.

La durata del procedimento è prevista in cinque mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del bando di gara.

I lavori saranno eseguiti all'interno del territorio comunale di Bagno a Ripoli. L' esecuzione dei lavori dovrà avvenire in conformità a quanto stabilito nella documentazione tecnica allegata, consultabile sulla piattaforma START della Regione Toscana (<https://start.toscana.it/>) .

L'importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto, stabilito a misura, ammonta a € 173.464,05 (diconsi Euro centosettantatremilaquattrocentosessantaquattro/05), comprensivo dei costi per l'attuazione dei piani di sicurezza per € 13.576,42 (diconsi Euro tredicimilacinquecentosettantasei/42) non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% per complessivi € 211.626,14.

Pertanto, nel formulare la propria offerta l'appaltatore dovrà tenere conto degli oneri della sicurezza, che sarà corrisposto a misura negli stati di avanzamento.

L'elenco prezzi posto a base di gara e i prezzi unitari desunti dal Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Toscana – Firenze 2025/1 di riferimento, sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.lgs. 36/2023 i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso, ma resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale: in particolare, il concorrente dovrà formulare un ribasso complessivo sull'importo a base di gara (decurtato dell'importo degli oneri della sicurezza) ma a sua volta, dovrà indicare, come proprio costo, quali sono i costi della manodopera che intende sostenere.

Pertanto, nel formulare la propria offerta l'appaltatore dovrà tenere conto degli oneri della sicurezza, che sarà corrisposto a misura negli stati di avanzamento.

L'elenco prezzi posto a base di gara e i prezzi unitari desunti dal Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Toscana – Firenze 2025/1 di riferimento, sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera

L'importo relativo ai costi della sicurezza e della manodopera (stimati sulla base di recenti appalti analoghi) sono da intendersi come indicativi in funzione della presente procedura e della verifica di eventuali anomalie dell'offerta, e non vincolanti per la stazione appaltante: l'effettivo ammontare di tali costi sarà infatti definito all'atto dell'emissione e stipula dei singoli contratti applicativi.

L'appalto è costituito da un unico lotto, schematizzato nella seguente tabella:

<i>Categoria</i>	<i>Classe</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo lavori Euro</i>	<i>Costi della manodopera a ai sensi dell'art. 41 comma 14 del D. Lgs 36/2023</i>	<i>Subappaltabili</i>
OG8	I	<i>opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica</i>	€ 149.054,04	16,825%	49,99%

OG1	I	<i>Nuova edilizia civile compresa di impianti e forniture</i>	€ 24.410,01	35,585%	100,00%
------------	----------	---	--------------------	----------------	----------------

La mancata suddivisione in lotti dell'appalto è motivata dal tipo di lavori da appaltare, che rende opportuno avere un unico operatore economico nell'ottica della semplificazione e della economicità del procedimento, **a) Costo della manodopera stimato per la base d'asta:** Come da tabella sopra riportata.

Sono applicabili al presente appalto per la categoria di lavori indicata il **CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili e affini e delle cooperative (cod. CNEL F012)**, stipulato dalle organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabile al personale dipendente impiegato nel presente appalto, il cui costo medio orario è recepito dal prezzario della Regione Toscana in vigore (ex art. 11, co. 2, e art. 41, commi 13 e 14, D.Lgs. 36/2023, compatibilmente con l'art. 41 della Costituzione). E' fatta salva la presunzione di equivalenza di cui all'art. 3, co.2, dell'Allegato I.01, D.Lgs. 36/2023.

Si ricorda che nel settore dell'edilizia l'art. 3 dell'Allegato I.01 del D. Lgs. 36/2023, individua i casi in cui opera la c.d. **presunzione di equivalenza** in materia di CCNL, per cui, ai fini della dichiarazione di cui all'art. 11, co. 4 D.Lgs. 36/2023 e della conseguente verifica, sono considerati equivalenti i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante i seguenti codici alfanumerici, ovvero:

CNEL/INPES F012 CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili e affini e delle cooperative

CNEL/INPES F015 CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia ed affini

CNEL/INPES F018 CCNL per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini

A tal fine si precisa, ai sensi dell'art. 11, co. 3, D.Lgs. 36/2023, che è facoltà dell'operatore economico indicare un diverso CCNL, come meglio specificato e dichiarato nel **dettaglio dell'offerta economica**.

Tutti gli importi sopra indicati sono al netto di IVA. L'appalto è finanziato con fondi dell'Amministrazione comunale. Il corrispettivo è da considerarsi a misura, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. a) dell'Allegato I.7 del Codice.

Ai sensi della legge 136/2010 i pagamenti verranno effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, a favore di un conto corrente bancario o postale che l'aggiudicatario dedica, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. A tal proposito l'aggiudicatario dovrà dare, in sede di stipula del contratto di appalto ovvero, se non ancora acceso, entro 7 giorni dalla sua accensione, comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato e delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso nonché di ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In assenza di indicazione del conto dedicato, la Stazione Appaltante non potrà procedere ad alcun pagamento, ferma la risoluzione di diritto del contratto di appalto.

Le nuove modalità di acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG) non ne consentono l'inserimento nel presente documento: i CIG saranno infatti visibili direttamente sulla piattaforma certificata START, ovvero il Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana (<https://start.toscana.it>) su cui verrà svolta la procedura di gara.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza reperibili al seguente indirizzo :

<https://cloud.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/index.php/s/gaqT4Ttw2ptf4Dx>

NOTA BENE

Nel caso di malfunzionamento del collegamento ipertestuale si consiglia di :

copiare il link sulla barra degli strumenti preferita

3.1 DURATA DELL'APPALTO

La durata del presente appalto è di 90 gg decorrenti dalla data della stipula del contratto.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. Si richiamano le previsioni di cui all'art. 120 del Codice per ogni eventuale ulteriore ipotesi di modifica o ripetizione in corso di efficacia.

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, come aggiornato dal D.Lgs. 209/2024, e con le modalità previste dall'allegato II.2-bis, si prevede la clausola di revisione dei prezzi (articolo 29 – revisione dei prezzi del capitolato) riferita alle prestazioni oggetto del contratto.

3.2 RINEGOZIAZIONE (CFR. ART. 9, D.LGS. 36/2023)

L'appalto è soggetto a clausola di rinegoziazione, precisando però che la rinegoziazione del contratto non è strumento alternativo alla revisione dei prezzi, ma può intervenire unicamente al presentarsi di circostanze imprevedibili ed estranee alla normale attività economica, tali da alterare in modo sensibile l'equilibrio contrattuale che non possa essere ristabilito con la normale procedura di revisione prezzi. In buona sostanza, le circostanze tali da giustificare una eventuale rinegoziazione del contratto devono costituire dei veri e propri shock esogeni al normale andamento dei lavori tali da impattare non solo sul contratto in essere, ma sull'economia del sistema paese.

3.3 REVISIONE DEI PREZZI

(cfr. art. 9, co. 5, 60 e 120 D.Lgs. 36/2023 e Allegato II.2-bis)

In corso di esecuzione del contratto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9, co. 5, 60 e 120, e di quanto previsto nell'Allegato II.2-bis al D. Lgs. 36/2023, si procederà alla revisione prezzi, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, che determinino una variazione del costo dell'opera, in aumento o diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo dell'appalto originariamente previsto e opererà nella misura dell'90% del valore eccedente la variazione del 3% applicata alla prestazione da eseguire.

Ne consegue che la misura del 90% verrà riconosciuta solo sul differenziale del 3%, ossia per la percentuale di eccedenza del 3% e comunque in misura pari al 90% di detta eccedenza, solo per una volta all'anno.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si tiene conto degli indici sintetici revisionali di costo di costruzione pubblicati dall'ISTAT. Si veda l'art. 16, Allegato II.2-bis il quale stabilisce che alle procedure di affidamento di lavori continuano ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni previgenti al decreto correttivo (ovvero vigenti alla data del 1 luglio 2023) fino a quando il Ministero dell'Infrastrutture e dei trasporti non individuerà con apposito provvedimento i singoli indici di costo delle lavorazioni. In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1,

commi 3,4, 5 dell'Allegato I.3, D.Lgs. 36/2023, il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico è quello dell'indice revisionale relativo al mese del provvedimento di aggiudicazione (artt. 4 Allegato II.2-bis, D.Lgs. 36/2023).

3.4 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell'articolo 26 del capitolato si precisa che questa stazione appaltante riconosce una anticipazione del prezzo nella misura del 20%, previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso d'interesse legale applicato al periodo di tempo necessario al recupero dell'anticipazione stessa (si veda comunque art. 125, co. 1, D.Lgs. 36/2023).

3.5 PREMIO DI ACCELERAZIONE

In applicazione dell'art. 126, co. 2 del D.Lgs. n. 36/2023 per la conclusione anticipata delle lavorazioni è previsto un premio di accelerazione da riconoscere per ogni giorno di anticipo, è commisurato, nei limiti delle somme disponibili indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce "imprevisti", ai giorni di anticipo ed in proporzione all'importo del singolo contratto attuativo, in conformità ai criteri definiti nei documenti di gara e secondo scaglioni temporali e soglie prestazionali progressive, ed è corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione.

3.6 FORMA DEL CONTRATTO

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 del Codice il contratto sarà stipulato nella tipologia della scrittura privata autenticata con modalità elettronica .

3.7 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Il contratto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 120 comma 3 del Codice, nei limiti dei seguenti importi: 15% del valore iniziale del contratto, in caso di modifiche non sostanziali.

Opzione di proroga del contratto: non prevista

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto (art.18 capitolato) : qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Modifiche del contratto (art. 18 capitolato) ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice: la stazione appaltante si riserva, in corso di esecuzione, di sostituire l'aggiudicatario iniziale con un nuovo contraente nei casi previsti dal Codice dei Contratti.

4 .SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici indicati all'art. 65 come definiti all'art. 1, lett. I), dell'Allegato I.1, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

I predetti operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata o

raggruppata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67 e 68 del D.Lgs. 36/2023.

Si intende per operatore economico ogni soggetto di cui all'art. 65, D.Lgs. 36/2023, come definito dall'art. 1, lett. l), dell'Allegato I.1, anche riunito o consorziato o che intenda riunirsi o consorziarsi ai sensi degli artt. 67 e 68, D.Lgs. 36/2023, in possesso al momento della presentazione dell'offerta dei requisiti generali di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98, nonché dei requisiti di ordine speciali di cui all'art. 100 di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, D.Lgs. 36/2023, che intendano eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre, con la precisazione che segue, ovvero:

1) I consorzi (di cooperative e artigiani) di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre, nel senso che detti consorzi hanno l'obbligo di indicare, in sede di offerta, per quali consorziati concorrono. La suddetta mancata indicazione, non comporterà esclusione, ma, al contrario, sarà oggetto di soccorso istruttorio. L'affidamento delle prestazioni oggetto di appalto ai propri consorziati non costituisce subappalto.

2) I consorzi (stabili) di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d), al contrario, non hanno l'obbligo ma la facoltà di indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorra. Difatti detti consorzi:

- possono eseguire il servizio/ lavori in proprio, con la propria struttura,

oppure

- possono eseguire tramite i consorziati indicati in sede di gara, senza che ciò costituisca subappalto,

oppure

- in parte con la propria struttura ed in parte tramite imprese consorziate indicate in sede di gara.

Per il consorzio stabile vige il cd "cumulo alla rinfusa", anche nei lavori, con riguardo alla qualificazione stabilita nel bando di gara, per cui il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate, anche se non designate (cfr interpretazione autentica data dall'art. 225, co. 13, D.Lgs. 36/2023 dell'art. 47, D.Lgs. 50/2016), ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

Ne consegue che il consorziato designato dal Consorzio potrà concorrere anche in altra forma (cd. doppia veste) alla presente gara, fatto salvo quanto previsto al successivo punto, ossia:

"La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97".

In linea di principio, il soggetto che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso, nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara [art. 95, co. 1, lett. d)]:

- partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, oppure in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla medesima gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
- partecipazione in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente;
- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di

retisti);

- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

A) Nell'ipotesi in cui questa stazione appaltante non riesca a dimostrare la sussistenza di collegamento sostanziale, è onere dell'operatore economico dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali (cfr. art. 67, co. 4, ultimo periodo riguardante i consorzi cooperativi, artigiani e stabili, e art. 68, co. 14, riguardante i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici, del D.Lgs. 36/2023).

B) Nel caso questa stazione appaltante accerti la sussistenza di quanto sopra, ossia del collegamento sostanziale, provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

È sempre «fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97», che, alle previste condizioni, non fa escludere il raggruppamento o il consorzio ordinario per una causa di esclusione riguardante una raggruppata o una consorziata.

Art. 97 del codice: *“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 96, commi 2, 3, 4, 5 e 6, il raggruppamento non è escluso qualora un suo partecipante sia interessato da una causa automatica o non automatica di esclusione o dal venir meno di un requisito di qualificazione, se si sono verificate le condizioni di cui al comma 2 e ha adempiuto ai seguenti oneri:*

a) in sede di presentazione dell'offerta:

1) ha comunicato alla stazione appaltante la causa escludente verificatasi prima della presentazione dell'offerta e il venir meno, prima della presentazione dell'offerta, del requisito di qualificazione, nonché il soggetto che ne è interessato;

2) ha comprovato le misure adottate ai sensi del comma 2 o l'impossibilità di adottarle prima di quella data;

b) ha adottato e comunicato le misure di cui al comma 2 prima dell'aggiudicazione, *se la causa escludente si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta o il requisito di qualificazione è venuto meno successivamente alla presentazione dell'offerta.*

2. Fermo restando l'articolo 96, se un partecipante al raggruppamento si trova in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 o non è in possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 100, il raggruppamento può comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata.

Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, il raggruppamento non è escluso dalla procedura d'appalto. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, l'operatore economico è escluso con decisione motivata.

I commi 1 e 2 si applicano anche ai consorzi ordinari. Si applicano altresì ai consorzi fra imprese artigiane, nonché ai consorzi stabili limitatamente alle consorziate esecutrici e alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono».

consorzi di cui alla lettera f), dell'art. 65, co. 2, D.Lgs. 36/2023 (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile) devono indicare tutte le imprese consorziate della compagine associativa, rimanendo esclusa la possibilità di partecipare solo per conto di alcune associate (Cons. Stato, Ad. Plenaria, n. 5/2021).

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) D.Lgs. 36/2023, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete-soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete-contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di

rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale in vigore dal 01.01.2024]. In questa particolare ipotesi l'impresa che ha depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità può partecipare alla procedura se in possesso dell'autorizzazione prevista all'art. 95, commi 2 e 3, D.Lgs. 14/2019.

L'autorizzazione di cui sopra consente la partecipazione alla gara previo deposito di una relazione del professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento al contratto.

I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono (cfr. art. 67, co. 5, D.Lgs. 36/2023).

5. REQUISITI GENERALI

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verificherà il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

La documentazione a comprova dei requisiti di ordine generale, nonché di carattere tecnico-organizzativo sarà acquisita, ove possibile, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici gestita dall'ANAC, tramite il sistema FVOE, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità. (art 99 comma 3 bis comma aggiunto dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 209/2024).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo, sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto

d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice

6 . REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE). L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima. ed ad autorizzare la S.A., ai sensi dell'art. 35 c.5 bis ad accedere al FVOE per le verifiche di cui all'art. 99 del Codice – tale dichiarazione sarà resa mediante compilazione del Modello 1 Dichiarazioni integrative .

6.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante FVOE in conformità alla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. B) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

1. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato in cui è stabilito.

La comprova di tale requisito è fornita mediante acquisizione d'ufficio dei documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

Al fine di agevolare la possibilità di partecipazione alle minime, medie e piccole imprese, non si richiedono, requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all'art. 100, comma 1, lett. b) del Codice

2. L'operatore economico deve essere in possesso, ai sensi dell'art. 100 c. 4 D.LGS. 36/23 e degli articoli 2 e 30 dell'allegato II.12 al medesimo Codice, di Attestazione SOA in corso di validità che documenti la qualificazione nelle seguenti categorie e classifiche:

- CAT. Og 8 CLASSIFICA I

-Possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo (art 28 allegato II.12 del Dlgs 36/23) per le opere in cat OG 1 ovvero:

- a) esecuzione di lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla

lettera a);c) adeguata attrezzatura tecnica.

Nel caso di operatori economici in possesso dell'attestazione SOA in OG1 cl. I o superiore non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti di cui al punto 2

- la categoria Og8 - Class. I è categoria prevalente a qualificazione obbligatoria e deve essere posseduta in proprio dal concorrente. Ai sensi dell'art. 119 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, le lavorazioni appartenenti a questa categoria sono subappaltabili nei limiti del 49,99% dell'importo;
- la categoria OG1: è categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria e deve essere posseduta dal concorrente.

In assenza di qualificazione in capo all'appaltatore per detta categoria sarà possibile:

- costituire un RTI con impresa qualificata;
- procedere obbligatoriamente al subappalto (c.d. qualificante) che può arrivare al 100% del valore esclusivamente a ditta in possesso dell'attestazione SOA OG1 classifica I
- è ammesso l'avvalimento ex art. 104 comma 11 del D.Lgs. 36/2023.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima

La dimostrazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali per le imprese concorrenti residenti in Italia è comprovata da attestazione di certificazione SOA, in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai lavori da assumere, regolarmente autorizzata da una società di attestazione SOA (cfr. art. 100, co. 4, D.Lgs. 36/2023 e art. 1, co. 2, dell' Allegato II.12).

COOPTAZIONE

E' ammessa la partecipazione in cooptazione ai sensi dell'art.68 c.12 del Codice. In particolare, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo, sono in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica sotto indicati, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno a essa affidati.

L'impresa cooptata non è un concorrente, con la conseguenza che non dovrà sottoscrivere la documentazione contenuta nella busta amministrativa, né l'offerta tecnica ed economica, ad eccezione del DGUE e del modello dichiarazioni integrative. L'impresa cooptata non presta e altresì non deve essere menzionata nella garanzia (provvisoria o definitiva).

Nel caso di cooptazione di consorzio di cui all'art. 65, comma 1, lett. b), c) e d), del Codice, in sede di gara dovranno essere indicate le generalità del consorzio e le generalità della consorziata esecutrice (l'indicazione potrà essere contenuta nell'allegato dichiarazioni integrative).

Verrà verificato, in capo all'impresa cooptata, il possesso dei requisiti di ordine generale, dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di capacità tecnica ed economica, nei limiti sopra indicati. In caso di mancato possesso, l'impresa non potrà eseguire le lavorazioni indicate

6.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito di capacità economico finanziaria di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto da tutti i membri del RTI/Consorzio.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6.2 (avvalimento qualificante) e/o per migliorare la propria offerta (avvalimento migliorativo).

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di

ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale, dell'iscrizione alla Camera di Commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti i di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento qualificante, il concorrente allega nella BUSTA AMMINISTRATIVA il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché il DGUE e le dichiarazioni dell'ausiliario.

Nel caso di avvalimento migliorativo, al fine di evitare l'anticipazione di elementi dell'offerta nella domanda, il DGUE dell'ausiliaria deve essere allegato nella BUSTA AMMINISTRATIVA mentre il Modello B.3.2 "Dichiarazioni impresa ausiliaria" e il Contratto di Avvalimento Migliorativo devono essere allegati nella BUSTA TECNICA. (non applicabile per la procedura in oggetto)

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro sette giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione Appaltante . Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito nei termini e modi previsti dall'art. 119 del Codice e successivo D.L.vo 209/2024 e ss.mm.ii. così come meglio esplicitato nell'articolo 40 del Capitolato speciale d'appalto.

A tal fine è necessario compilare anche la relativa sezione nella modulistica a disposizione , DGUE pena l'impossibilità di attivare il subappalto. Non è ammessa la cessione, neanche parziale, del contratto, a pena di nullità.

È vietato il subappalto cd. "a cascata" di cui all'art. 119 comma 17, al fine di garantire maggiori controlli sul

luogo di lavoro e per una effettiva tutela delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori, oltre all'esigenza di garantire e rafforzare il controllo delle attività di cantiere, evitando ulteriori parcellizzazioni che potrebbero esporre la stazione appaltante al rischio concreto di infiltrazioni criminali.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 102 del Codice, l'operatore economico è tenuto:

- a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

l'operatore economico dovrà rendere una doppia dichiarazione all'interno della documentazione amministrativa, nella quale dichiarare:

1. di ACCETTARE DI APPLICARE IL CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili e affini e delle cooperative (cod. CNEL F012), indicato per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata;
2. Nel caso invece in cui l'operatore economico indichi nella propria offerta "economica" il differente contratto collettivo da esso applicato, **dovrà altresì dichiarare di garantire ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato da questa stazione appaltante.**

In questo particolare caso, l'operatore economico dovrà quindi rendere una doppia dichiarazione, da produrre in sede di offerta economica e, quindi, non in sede di documentazione amministrativa, come nell'ipotesi precedente in cui accetti i CCNL indicati dalla stazione appaltante, configurandosi un giustificativo dell'offerta economica stessa in virtù del richiamato art. 110, D.Lgs. 36/2023 (cfr. anche, D.Lgs. 36/2023, art. 11) e sarà verificata ai sensi del predetto art. 110.

Si precisa che anche se la disposizione normativa in discorso consentirebbe di acquisire tale doppia dichiarazione al più tardi «prima di procedere (...) all'aggiudicazione», tuttavia la medesima viene richiesto all'offerente di produrla già in sede di offerta economica, anche ai sensi del già richiamato art. 102, comma 1, lett. b). Per tale ragione e per il rispetto del principio di tassatività delle cause di esclusione, nel caso in cui ciò non avvenga, non scatterà però nessuna sanzione espulsiva immediata e sarà attivabile il soccorso istruttorio.

Si precisa infine che per i «casi di cui al comma 3» dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023, ossia, qualora l'operatore economico, indichi nella propria offerta "economica" il differente contratto collettivo applicato, per garantire l'effettività degli impegni assunti, anche al fine di assicurare, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto» (D.Lgs. 36/2023, art. 11), la stazione appaltante procederà a «l'utilizzo del (DoCOA) che consente al committente di verificare il rispetto degli impegni assunti dagli appaltatori all'atto del conferimento dell'appalto in termini di manodopera regolarmente denunciata» (ANAC, bando tipo n. 1/2023, relazione illustrativa, paragrafo n. 7).

Ne consegue che l'operatore economico dovrà dichiarare in sede di gara che si impegnerà, in sede esecutiva, a produrre il suddetto documento (Per la sua applicabilità anche alle ipotesi di procedura al

prezzo più basso con esclusione automatica si vedano: art. 108, co. 9 e art. 54, co. 1, terzo periodo, D.Lgs. 36/2023. Si precisa che anche se la disposizione normativa in discorso consentirebbe di acquisire tale doppia dichiarazione al più tardi «prima di procedere (...) all'aggiudicazione», tuttavia la medesima viene richiesto all'offerente di produrla già in sede di offerta economica, anche ai sensi del già richiamato art. 102, comma 1, lett. b).

Per tale ragione e per il rispetto del principio di tassatività delle cause di esclusione, nel caso in cui ciò non avvenga, non scatterà però nessuna sanzione espulsiva immediata e sarà attivabile il soccorso istruttorio.

10.GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari **all' 1% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari a 1.734,64 (millesettecentotrentaquattro/64 euro).** Trattandosi di appalto sotto soglia comunitaria, alla garanzia provvisoria non si applicano le riduzioni e gli aumenti previsti, rispettivamente, dagli art. 106, comma 8, e 117, comma 2 del Codice.

La garanzia è costituita, a scelta dell'offerente, sotto forma di cauzione o di fideiussione con validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e con impegno del garante a rinnovare la garanzia di ulteriori 180 giorni, nel caso in cui alla scadenza del primo periodo di validità, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

- cauzione costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto corrente bancario della Tesoreria del Comune di Bagno a Ripoli .

Nella causale dovrà essere scritto "GARANZIA PROVVISORIA procedura di gara Mitigazione del rischio idraulico della frazione di Antella mediante opere di laminazione nelle pertinenze autostradali (Prog.700) " cig (DISPONIBILE NELLA SEZIONE DI GARA SU PIATTAFORMA START);

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso l'istituto incaricato del servizio di Tesoreria del Comune Committente.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014, i quali devono essere conformi alle

caratteristiche stabilite dall'AGID .

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito mediante la dicitura “ **PROCEDURA APERTA - MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DELLA FRAZIONE DI ANTELLA MEDIANTE OPERE DI LAMINAZIONE NELLE PERTINENZE AUTOSTRADALI (PROG.700) – CIG _____**”. La garanzia provvisoria deve inoltre indicare, **quale beneficiario, il Comune di Bagno a Ripoli con sede legale in Piazza della Vittoria n. 1** , in quanto Stazione appaltante legittimata ad escutere la garanzia provvisoria;
 - b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
 - c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
 - d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
 - e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune Committente.
- In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante

11. SOPRALLUOGO

PER LA PRESENTE PROCEDURA NON E' RICHiesto IL SOPRALLUOGO

12 .PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari alle somme indicate nella tabella sottostante secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 85 del 11/04/2025 o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento dove è possibile è verificato mediante il FVOE, la mancata presentazione della ricevuta sul Portale potrà essere sanata mediante soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile (Consiglio di stato, sez. V, 7 settembre 2023, n. 8198).

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 18,00.

A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare la ricevuta del versamento nell'apposito spazio sulla piattaforma START all'interno della documentazione ECONOMICA come meglio specificato al Punto 17 – OFFERTA ECONOMICA e del versamento deve riportare esclusivamente:

- il codice fiscale del partecipante;
- il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

Il pagamento deve essere effettuato attraverso la piattaforma digitale pagoPA disponibile nel portale ANAC. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio /procedimentale , la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>
L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, utilizzando, se resi disponibili sulla Piattaforma, i modelli proposti da questa Stazione appaltante. Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 20:00 del giorno 22 febbraio 2026 a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, utilizzando, se resi disponibili sulla Piattaforma, i modelli proposti da questa Stazione appaltante. Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

14 . SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma **NON** quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine congruo, non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

È sempre possibile chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine indicato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni o superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta

15.DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma START per compilare o allegare la documentazione elencata ai successivi punti del presente articolo.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese da ogni soggetto tenuto alla compilazione del DGUE nel rispettivo DGUE in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 dello stesso articolo del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98,

comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse **nei tre anni antecedenti** la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi **nei tre anni antecedenti** la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi **nei tre anni antecedenti** la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento

A.1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico START con le modalità indicate nel presente disciplinare.

A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema, dovrà:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Scegliere la funzione "Presenta offerta";
- Completare:

-Il passo 1 "Definisci forma di partecipazione" ed eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell'Indirizzario fornitori cliccando su "Modifica";

-Il passo 2 "Gestione della documentazione -amministrativa" da qui cliccare sul tasto "crea" per compilare il form "Domanda di partecipazione";

- Scaricare sul proprio pc il documento "domanda di partecipazione -nome impresa" generato dal sistema;
- Firmare digitalmente il documento "domanda di partecipazione -nome impresa" generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
- Inserire nel sistema il documento "domanda di partecipazione -nome impresa" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute. Nel caso di firma a cura del procuratore, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, è sufficiente indicare nella domanda gli estremi della procura. Altrimenti sarà

necessario allegare in copia conforme la procura.

ATTENZIONE

Si raccomanda, in particolare, di porre attenzione alla compilazione della domanda di partecipazione predisposta dalla piattaforma operativa certificata START poiché la corretta selezione in questa fase della modalità di partecipazione (operatore singolo, in raggruppamento o Consorzio) determina la successiva generazione o meno dei DGUE elettronici delle eventuali mandanti/consorziate esecutrici e il conseguente inserimento dei soggetti raggruppati/consorziati nel fascicolo elettronico.

Solo a titolo esemplificativo e non esaustivo: un consorzio che partecipa in proprio alla procedura, deve selezionare Impresa Singola, il consorzio che partecipa per le proprie consorziate esecutrici deve selezionare Consorzio. Si rimanda alle istruzioni “Manuale d’uso per gli operatori economici per l’utilizzo della piattaforma START - Partecipazione alle gare telematiche: invio delle offerte” disponibile all’indirizzo <https://start.toscana.it/site-references/instruction>

L’operatore economico deve indicare, nel Form on-line “Forma di partecipazione/Dati identificativi”, i dati anagrafici e di residenza **di tutti i soggetti che ricoprono**, le cariche di **cui al comma 3 dell’art. 94 del Codice in particolare:**

- in caso di impresa individuale: titolare o direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo: socio amministratore o direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- in caso di altri tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organicon poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico, amministratore di fatto. Nell’ipotesi in cui il socio sia una persona giuridica, rilevano gli amministratori di quest’ultima.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l’amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all’avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l’operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

La domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i

soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo:

La mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, la corrispondente "domanda di partecipazione" recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell'Indirizzario fornitori; di conseguenza ciascun membro dell'operatore riunito deve iscriversi all'Indirizzario fornitori.

Si invita la mandataria a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nei pdf "domanda di partecipazione" di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page.

Per ogni membro dell'operatore riunito dovrà essere specificata, al passo 2 della procedura di presentazione dell'offerta, **la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione (Categoria) apportate da ciascun membro dell'operatore riunito e le parti di prestazione (Categoria) e la relativa quota percentuale che saranno eseguite da ogni membro dell'operatore riunito.**

Ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema e ad esso riferito.

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale mandatario e abilitato ad operare sul sistema START.

- nel caso di aggregazioni di retisti:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara seguendo la procedura indicata per i raggruppamenti non ancora costituiti.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo

A.1.BIS - ATTO DI COSTITUZIONE DI RTI/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI/GEIE

Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., già costituiti, deve essere prodotto ed inserito nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START, **ATTO DI COSTITUZIONE di RTI/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI/GEIE, rilasciato dal notaio**, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Nel caso di partecipazione in forma associata l'imposta di bollo è assolta dalla mandataria/capogruppo/organo comune.

Il pagamento di un'unica imposta di bollo pari a € 16,00 ammette la partecipazione del concorrente alla presente procedura.

A.2 - DGUE (DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO)

Il DGUE è compilato online sulla piattaforma. Terminata la compilazione del form, il sistema genera in automatico il documento informatico che dovrà essere firmato digitalmente e ricaricato sulla piattaforma nello spazio relativo al DGUE.

Il DGUE, è documento SEMPRE OBBLIGATORIO sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sulla piattaforma nell'apposito spazio previsto.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3. Tali soggetti devono essere indicati nella domanda di partecipazione.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, la piattaforma genera un DGUE per ciascun membro del RTI/Consorzio ordinario che dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore di ciascun membro facente parte del RTI/Consorzio ordinario. L'inserimento di tali documenti sulla piattaforma avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Nel caso di Consorzio di cui alle lett. b) c) e d) del comma 2 dell'art. 68 del Codice il DGUE generato in automatico dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio.

Il DGUE è generato all'interno della piattaforma telematica Start e consiste in un'autodichiarazione, l'operatore economico attesta le seguenti condizioni:

- a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Titolo IV, Capo II del Codice;
- b) di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 100.

Precisamente, sono da compilare:

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica, in relazione ad ogni prestazione dell'appalto, la quota percentuale che intende subappaltare.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 5 del presente disciplinare **(sezioni A-B-C-D)**.

Si precisa che le dichiarazioni rese dal sottoscrittore del DGUE nella Parte III sezione A dovranno essere riferite a ciascuno dei soggetti nell'art. 94 c. 3 del D.lgs. 36/2023, già indicati nella domanda di partecipazione. (Per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico, amministratore di fatto. Nell'ipotesi in cui il socio sia una persona giuridica, rilevano gli amministratori di quest'ultima.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti

In considerazione delle problematiche relative alla recente implementazione della piattaforma telematica START, è possibile che il DGUE generato all'interno della piattaforma non permetta di rendere tutte le dichiarazioni sopra indicate.

Gli operatori economici sono invitati a segnalare i problemi riscontrati mediante la sezione del portale dedicata alle comunicazioni e a consultare regolarmente la sezione dedicata ai comunicati della stazione appaltante al fine di superare le eventuali difficoltà relative all'avvio della digitalizzazione del ciclo di vita degli appalti pubblici stabilita dal Codice.

Tale documento deve essere compilato a cura dei seguenti soggetti e firmato digitalmente a cura del legale rappresentante di ciascun soggetto ed infine inserito nel sistema START nell'apposito spazio previsto:

- concorrente partecipante come impresa singola;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice, dall'impresa ausiliaria.

A.2.BIS DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE

Il concorrente rende le dichiarazioni cui è sottoposto l'appalto mediante l'apposito modello "**Modello 1 - Dichiarazione integrative al DGUE**" allegato alla documentazione di gara contenente altresì:

- l'accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità il cui mancato rispetto, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011, costituiscono causa di esclusione dalla gara;
- di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- di applicare il CCNL indicato nel presente Disciplinare di Gara o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- di accettare, in caso di aggiudicazione, i requisiti particolari indicati all'articolo 9;
- la dichiarazione sul possesso dei requisiti speciali di partecipazione

Tale documento deve essere compilato a cura dei seguenti soggetti e firmato digitalmente a cura del legale rappresentante di ciascun soggetto tenuto alla compilazione del DGUE ed infine inserito nel sistema START nell'apposito spazio previsto:

- concorrente partecipante come impresa singola;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

A.3 – DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione del modello DGUE in formato elettronico messo a disposizione dalla piattaforma telematica START. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 1) la dichiarazione di avvalimento; 2) il contratto di avvalimento. In caso di avvalimento, volontario o necessario in presenza di concordato preventivo, anche il legale rappresentante di ciascuna impresa ausiliaria deve compilare e firmare un proprio modello integrativo e tutti i documenti devono essere caricati sulla piattaforma dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria. Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica **(non previsto per questa tipologia di procedura)**.

A.4 – DOCUMENTAZIONE IN CASO DI CONSORZI ART. 65 COMMA 2, LETTERE B),C), D) (CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, I CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI GIÀ COSTITUITI) CHE NON ESEGUONO IN PROPRIO LE PRESTAZIONI.

a) Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del lavoro, servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

b) Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del lavoro/servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

c) Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con

rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del D.Lgs. 36/2023 conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate.

Si rileva che il consorzio ordinario è retto dalle norme civilistiche sul mandato e quindi, anche se si tratta di consorzio costituendo (ipotesi peraltro statisticamente infrequente per non dire improbabile), è sufficiente l'impegno a costituirsi appunto in consorzio.

c) le parti del lavoro/servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

d) Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete

e) Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

- dichiarazione delle parti del lavoro/servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

f) Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

1- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete,

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria,

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

2- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete

- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete

A.5 – DOCUMENTI IN CASO DI CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE

Per le imprese che hanno presentato la domanda di cui all'art 161 del RD 1942 n. 267, fino a quando il Tribunale non ha adottato il decreto di ammissione alla procedura, la partecipazione a procedure di affidamento deve essere autorizzata dal Tribunale ed è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro operatore. Queste imprese devono dichiarare, nell'apposito spazio del DGUE, di avere presentato

domanda indicandone la data, il Tribunale competente e di essere state autorizzate dal tribunale, indicando gli estremi del provvedimento che le autorizza a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici. Inoltre dovranno altresì indicare nell'apposito spazio del DGUE l'impresa ausiliaria (denominazione/ragione sociale, codice fiscale e partita IVA) e dovranno inserire nel sistema telematico la documentazione necessaria.

Per le imprese ammesse concordato preventivo, a seguito del decreto di apertura della procedura, la partecipazione a procedure di affidamento deve essere autorizzata dal Giudice Delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale se già nominato. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. Queste imprese devono dichiarare, nell'apposito spazio del DGUE, di essere state ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, di essere state autorizzate dal Giudice Delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici indicando gli estremi dei provvedimenti.

Nei casi in cui l'ANAC abbia subordinato la partecipazione dell'impresa in concordato preventivo ad avvalimento dei requisiti di altro operatore, il concorrente dovrà altresì indicare nell'apposito spazio del DGUE l'impresa ausiliaria (denominazione/ragione sociale, codice fiscale e partita IVA) e dovrà inserire nel sistema telematico la documentazione necessaria

- Il **DGUE** dell'impresa ausiliaria generato dalla piattaforma START. Per le modalità di compilazione, firma e caricamento a sistema del DGUE ELETTRONICO si rimanda alle sezioni "2.4 Passo 2 – Caricamento della documentazione", "2.4.1 Compilazione DGUE" e "2.4.2 Compilazione DGUE impresa ausiliaria" del "Manuale d'uso per gli operatori economici per l'utilizzo della piattaforma START - Partecipazione alle gare telematiche: invio delle offerte" disponibile all'indirizzo <https://start.toscana.it/site-references/instruction>.

- La **"DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA AUSILIARIA"**, tramite l'apposito **modello**, con cui l'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso il Comune Committente a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con specifica indicazione delle risorse (risorse economiche o garanzie, attrezzature, mezzi o macchinari, beni finiti e materiali, personale). Nel modello deve indicare altresì **ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 94 c. 3 del Codice**, (**per le imprese individuali**: titolare e direttore tecnico; **per le società in nome collettivo**: socio e direttore tecnico; **per le società in accomandita semplice**: socio accomandatario e direttore tecnico; **per le altre società**: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, **membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza**, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, **di direzione o controllo**, direttore tecnico, socio unico, amministratore di fatto. Nell'ipotesi in cui il socio sia una persona giuridica, rilevano gli amministratori di quest'ultima).

Tale modello dovrà, analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore.

Il modello contenente le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria deve essere sottoscritto con firma digitale dal dichiarante munito del potere di rappresentanza e inserito sul sistema nello spazio relativo alla dichiarazione dell'impresa ausiliaria.

L'impresa ausiliaria individuata dal concorrente non deve, a sua volta, trovarsi nella situazione di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942.

In ogni caso i concorrenti che dichiarano di trovarsi in una situazione ex art. 186 bis R.D. 267/1942 non possono ricorrere a più di una impresa ausiliaria.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E., ai sensi del comma 6 dell'art. 186-bis R.D. 267/1942, solo una delle imprese mandanti facente parte dell'operatore riunito potrà trovarsi nella situazione ivi contemplata.

Le imprese, ivi compresi i consorzi che sono state ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.i. devono indicare nel DGUE nella sezione C –

parte III gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e gli estremi dell'autorizzazione del giudice delegato allegare sulla piattaforma START i suddetti documenti.

L'inserimento di tutta la documentazione prodotta dall'impresa mandante, nonché la materiale compilazione del form on line ad essa riferito, avviene a cura del soggetto indicato come mandatario.

A.5.3 - RELAZIONE PROFESSIONISTA (concordato preventivo) Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

A.6 LA GARANZIA PROVVISORIA

pari al 1% dell'importo del valore complessivo dell'appalto come indicato al punto 10 del presente disciplinare, da presentare come segue:

Il concorrente:

- nel caso la garanzia sia costituita da una cauzione, allega la contabile bancaria attestante l'avvenuto versamento con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici presso il conto di tesoreria del Comune Committente la gara;

- nel caso di polizza fidejussoria ai sensi dell'articolo 106 comma 3 del codice come modificato dal D.Lgs n. 209/2024 può essere:

- rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa)

e allega il DOCUMENTO INFORMATICO, ai sensi dell'art. 1, lett. p), del Dlgs 82/2005, emesso conformemente allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193, sottoscritto CON FIRMA DIGITALE dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il GARANTE e verificabile telematicamente presso il sito internet dell'emittente.

A tal proposito, il concorrente comunica le modalità per effettuare la verifica on line del documento presso il soggetto emittente mediante indicazione di tutti gli estremi necessari, quali indirizzo internet ed eventuali credenziali di accesso. (registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento UE 910/2014 con le caratteristiche stabilite da AGID

A.7 - IL DOCUMENTO ATTESTANTE L'AVVENUTO PAGAMENTO A FAVORE DELL'ANAC (AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE) DEL CONTRIBUTO PARI A:

a) - € 18,00

Il pagamento deve essere effettuato, sulla base di quanto disposto dalla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 85 del 11/04/2025, con le modalità descritte sul sito <http://www.anticorruzione.it/>, seguendo le istruzioni disponibili sul portale

. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:

• **il codice fiscale del partecipante;**

• **il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.**

- • **il pagamento deve essere effettuato attraverso la piattaforma digitale pagoPA disponibile nel portale ANAC.**

Il pagamento deve essere effettuato attraverso la piattaforma digitale pagoPA disponibile nel portale ANAC.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio /procedimentale, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità

A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare la ricevuta del versamento nell'apposito spazio sulla piattaforma START all'interno della documentazione ECONOMICA come meglio specificato al Punto 17 – OFFERTA ECONOMICA Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

N.B. (pur trattandosi di documentazione amministrativa l'inserimento dell' attestazione del versamento contributo anac nella busta economica dove la stazione appaltante ha creato apposito spazio per l' inserimento consente al rup della fase di affidamento di procedere alla verifica preventiva circa la presenza della ricevuta di pagamento del contributo anac così come previsto dall'articolo 20 del Bando Tipo aggiornato al decreto legislativo 209/24) .

A.8 - IMPOSTA DI BOLLO

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban **IT87N0306937720100000046004** e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da € 16,00, apporla sulla dichiarazione di assolvimento imposta di bollo, annullarla con un timbro o con un frego. La dichiarazione deve essere completa del numero seriale del contrassegno e del CIG della gara alla quale intende partecipare, deve essere trasformata in pdf e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, infine deve essere caricata sul portale START, nella sezione Requisiti di partecipazione nell'apposito spazio A.10 "Comprova assolvimento imposta di bollo". Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

A.9 - DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE E DOCUMENTI A CORREDO

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia il concorrente si impegna mediante propria dichiarazione ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del DPR 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge. Si richiama quanto già indicato al punto 13 sull'utilizzo della lingua italiana per la redazione di tutta la documentazione. La dichiarazione deve indicare il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice.

A.10 - DICHIARAZIONE ULTERIORE OBBLIGATORIA LA COMPILAZIONE PER I SOGGETTI ASSOCIATI (CONSORZI/RAGGRUPPAMENTI)

IL CONCORRENTE ALLEGA

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- La copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto

pubblico o scrittura privata autenticata è inserito nell'apposito spazio ;

- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente **partecipanti al raggruppamento**, attestante:

- a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

– in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete

A.11 - DICHIARAZIONE PER ACCESSO AGLI ATTI

Al fine di adempiere alle disposizioni in materia di accesso agli atti e quindi alla pubblicazione della documentazione prevista dagli artt. 35 e 36 del Codice, i concorrenti devono compilare il modello 4 predisposto dalla stazione appaltante "Dichiarazione accesso atti doc amm" Nel caso in cui un operatore intenda oscurare determinate parti della propria documentazione amministrativa, è tenuto altresì, ad allegare, unitamente al modello, anche i documenti interessati nella versione con le parti oscurate. Per documentazione amministrativa si intende anche la documentazione integrativa eventualmente richiesta a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio. L'offerta economica di START sarà pubblicata come da rispetto della normativa vigente.

Tale documento deve essere compilato a cura dei seguenti soggetti e firmato digitalmente a cura del legale rappresentante di ciascun soggetto tenuto alla compilazione del DGUE ed infine inserito nel sistema START nell'apposito spazio previsto:

- concorrente partecipante come impresa singola;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre

16. OFFERTA TECNICA – Non prevista

17. CONTENUTO OFFERTA BUSTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce l'Offerta economica, nella Piattaforma secondo le seguenti modalità:

- accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- compilare il form on line;
- scaricare sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- firmare digitalmente a cura del legale rappresentante il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche
- inserire nel sistema il documento "offerta economica".

Offerta Economica

L'offerta economica firmata secondo le modalità sopraindicate deve indicare, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

a) **ribasso percentuale offerto sull'importo** posto a base di gara

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali;

b) **la stima dei costi aziendali** relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 41 comma 14 e 91 comma 5 del Codice. Gli oneri aziendali concernenti la sicurezza che devono essere indicati sono quelli sostenuti dall'operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del Dlgs 81/2008 e imputati allo specifico all'appalto. Si precisa che per costi aziendali concernenti l'adempimento delle

disposizioni in materia di salute e sicurezza si intendono i costi ex lege sostenuti dall'operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc., e comunque, diversi da quelli da interferenze. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

c) **la stima dei costi della manodopera**, ai sensi degli artt. 41 comma 14 e 91 comma 5 del Codice, quali a titolo esemplificativo: elementi retributivi, oneri previdenziale, oneri aggiuntivi. Tale costo dovrà rispettare quanto previsto, se presenti, dalle tabelle ministeriali con riferimento al C.C.N.L., dalla contrattazione integrativa e, in ogni caso in assenza delle tabelle ministeriali, quanto previsto dal CCNL di settore, oltre alla contrattazione integrativa. Con riferimento alla spesa per la manodopera, l'Autorità di gara, individuata la migliore offerta, trasmette gli atti al Responsabile Unico di Progetto del Comune convenzionato per l'effettuazione della verifica della congruità dei costi della manodopera propri dell'operatore economico. Ricevuta comunicazione dell'esito positivo di tale verifica, l'Autorità di gara procede all'adozione del provvedimento di aggiudicazione della gara. In caso di esito negativo della verifica relativa ai costi della manodopera svolta dal RUP, l'Autorità di Gara con la proposta di aggiudicazione propone l'esclusione dalla gara dell'operatore economico.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Si evidenzia il formulario on line per la presentazione dell'offerta economica del portale START riporta la dicitura immodificabile *"importo offerto al netto dell'IVA"* che deve intendersi, per la presente procedura, **"importo offerto al lordo di ogni imposta e/o onere fiscale"**.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti, **con la firma dell'offerta economica il concorrente sottoscrive l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, i soggetti riuniti conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale mandatario.**

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE già costituiti, per i quali sussiste l'obbligo di produrre l'atto costitutivo di cui al precedente punto 15.A.1.bis, l'offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 6 del Codice l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

- **Dichiarazione contratto applicato e eventuale dichiarazione di equivalenza delle tutele Contratti.**
DOCUMENTO OBBLIGATORIO da compilare da parte di ciascun concorrente sul Modello 3 messo a disposizione da questa Stazione appaltante.

Nel caso in cui l'operatore economico intenda applicare un CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante deve dichiarare l'equivalenza delle tutele riempiendo le tabelle proposte nel modello.

In questo spazio dovrà essere compilato ed inserito il modello 3 contenente le dichiarazioni previste dall'art. 11 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e dell'allegato I.01.

(Si precisa che, in base alla disciplina contenuta nell'allegato I.01, si considerano comunque equivalenti le tutele dei CCNL nazionali e territoriali, sottoscritti dalle medesime organizzazioni sindacali, comparativamente più rappresentative, con organizzazioni datoriali anche diverse da quelle che hanno

sottoscritto il CCNL indicato dalla stazione appaltante, purché attinenti al medesimo sotto settore ed a condizione che ai lavoratori sia applicato il CCNL corrispondente alla dimensione e natura giuridica dell'impresa. In tal caso, essendo in presenza di una presunzione legale di equivalenza, non occorre che l'operatore economico riempi le tabelle inerenti l'equivalenza delle tutele ma solo indichi il contratto applicato.

La verifica delle c.d. tutele equivalenti viene eseguita dal RUP prima dell'aggiudicazione efficace in quanto si tratta di un adempimento che si colloca nella subfase della verifica dell'anomalia dell'offerta e viene svolto con le regole dell'art.110 del D.Lgs.n.36/2023 *richiedendo per iscritto all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni*

18 . CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

- criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, c. 3 del Codice.

Nel caso risultino aggiudicatari due o più offerenti con offerte uguali si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario, nella stessa seduta di gara, mediante sorteggio pubblico.

L'aggiudicazione sarà effettuata anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente dal Comune Committente.

Il Comune Committente, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 108, c. 10 del Codice, si riserva di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o inidonea in relazione all'oggetto del contratto.

Inoltre, la stazione appaltante può avvalersi del disposto dell'art. 107, c. 2 del Codice e non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore, qualora questa non soddisfi gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA - INVERSIONE PROCEDIMENTALE - ESCLUSIONE AUTOMATICA OFFERTE ANOMALE

Nel rispetto di quanto riconosciuto da consolidata giurisprudenza (tra cui Cons. Stato, III°, 13/12/2018, n. 7039), e nelle more dell'adeguamento dei sistemi telematici alle previsioni del Decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021 trattandosi di gara telematica ai sensi dell'art. 25 del Codice, che garantisce la tracciabilità di tutte le fasi di gara e l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttabilità di ciascun documento presentato, non sussiste obbligo di svolgimento delle operazioni di apertura delle offerte in seduta pubblica e, pertanto, non si terranno pubbliche sedute di gara. Ogni operazione afferente la gara sarà debitamente verbalizzata.

La prima sessione riferita alla presente procedura avrà luogo il giorno 23 febbraio 2026 alle ore 9:30.

La Stazione Appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale, ai sensi dell'art. 107, c 3 del Codice.

Trattandosi di contratto di appalto di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, che non presenta un interesse transfrontaliero certo, il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 108 del

Codice, è il prezzo più basso con applicazione del meccanismo di esclusione automatica di cui all'art. 54 del Codice (metodo di calcolo A) e dell'inversione procedimentale di cui all'art. 107, comma 3 del Codice medesimo che consente, con il criterio del prezzo più basso, di aprire le offerte economiche, prima della verifica della idoneità degli offerenti

L'offerta sarà esclusa in caso di:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto il responsabile della fase di affidamento/ la Commissione Giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Il rup della fase di gara procede come segue :

1. Apertura delle offerte economiche e verifica della regolarità formale e della completezza delle stesse

2. Individuazione della soglia di anomalia tramite il sistema START in applicazione dell'art. 54 del Codice, nonché del metodo A di cui all'allegato II.2 del Codice; le offerte individuate con il suddetto metodo come anormalmente basse vengono escluse automaticamente.

3. Verifica della documentazione amministrativa: il RUP procede all'apertura e verifica della documentazione amministrativa del concorrente che ha presentato la miglior offerta risultata NON ANOMALA.

Se del caso, attiva il soccorso istruttorio.

In caso di esito negativo, procede a verificare la documentazione amministrativa del concorrente successivo collocato nella graduatoria provvisoria/simulata e, se del caso, attiva il soccorso istruttorio così via procedendo fino all'individuazione del concorrente la cui documentazione amministrativa sia conforme alle prescrizioni della documentazione di gara. Tutte le operazioni vengono debitamente verbalizzate.

4. Proposta di aggiudicazione: all'esito positivo della verifica sulla completezza e conformità alle prescrizioni del disciplinare di gara della documentazione amministrativa del concorrente che ha presentato la prima miglior offerta congrua, il RUP approva la graduatoria definitiva e vengono disposte le esclusioni di eventuali operatori economici che precedono il concorrente designato all'aggiudicazione e la cui documentazione amministrativa sia risultata non conforme o la cui offerta è stata valutata "non congrua".

Si ricorda che la piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

20. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto

collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9;

– l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 38/2007 la stazione appaltante, provvede a richiedere all'aggiudicatario, nei casi nei quali lo stesso vi sia tenuto, documentazione a comprova dei seguenti adempimenti:

- la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'art. 31 del Dlgs n. 81/2008;
- la nomina del medico competente di cui all'art. 18, comma 1, del Dlgs 81/2008, nei casi previsti dall'art. 41 del decreto stesso;
- la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del Dlgs 81/08;
- l'adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute ai sensi dell'art. 37 del Dlgs 81/2008.

L'eventuale esito negativo della verifica di cui sopra è comunicato dalla stazione appaltante alla competente Azienda USL per gli adempimenti di competenza nonché all'Osservatorio Regionale sui contratti pubblici.

La determina di aggiudicazione dell'appalto è adottata dalla stazione appaltante all'esito favorevole di tutti i controlli sopra citati.

Tale provvedimento, fino a quando il contratto non sarà stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per la S.A.

Il contratto di appalto si perfeziona solo al momento della stipulazione dello stesso e non prima. La mera comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione dell'appalto che l'Amministrazione provvederà a dare all'aggiudicatario e ai controinteressati, secondo le modalità previste dall'art. 90 del Codice costituisce semplicemente un presupposto per poter procedere alla stipulazione, che resta peraltro subordinata al rispetto da parte dell'aggiudicatario degli obblighi di legge, delle condizioni fissate dal presente disciplinare di gara e dal capitolato speciale di appalto.

Il contratto viene sottoscritto in modalità elettronica entro i termini di legge, salvo ulteriore differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice. Ai sensi dell'art. 18 c.3 lett. d) il termine dilatorio dei 32 giorni non si applica ai contratti di importo inferiore alle soglie europee.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dal Codice degli appalti.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

21. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

22. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa Stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

23. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

Essendo prevista l'inversione procedimentale nell'apertura delle buste (tecnica se presente-economica-amministrativa) l'accesso alla busta amministrativa è possibile per le sole buste aperte e valutate.

Nel caso in cui l'operatore economico presenti un'offerta tecnica contenente parti omissate, nella comunicazione dell'aggiudicazione la S.A. dà atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento. Nel caso di rigetto della richiesta di oscuramento, prima del decorso del termine per l'impugnazione della decisione previsto all'articolo 36, comma 4, del codice, la S.A. rende disponibile la documentazione omissando le parti di cui è stato chiesto l'oscuramento. Decorso inutilmente il termine per l'impugnazione della decisione, è resa disponibile dell'offerta comprensiva delle parti ritenute non oscurabili.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto interessati ad accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo possono avanzare richiesta di accesso ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Firenze, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara secondo la specifica informativa allegata alla documentazione di gara.

Con la sottoscrizione e l'invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, l'operatore economico acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.

Bagno a Ripoli, 30/01/2026

Il Rup fase di affidamento
(Dr.ssa Beatrice Vasarri)